

# STATUTO ASSOCIATIVO



# COSTITUZIONE

## Art.1

È costituita FEDERMANAGER CREMONA – Associazione Dirigenti di Aziende Industriali della provincia di Cremona (qui di seguito “Associazione”).

L’associazione è apartitica, non ha fini di lucro e aderisce a Federmanager (già Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - FNDAI), e tramite essa alla Confederazione alla quale quest’ultima aderisce.

## Art.2

L’Associazione ha sede in Cremona.

# SEDE - SCOPI - DURATA

## Art.3

L’Associazione si propone di:

- a) porre al servizio del Paese tutte le energie individuali dei Soci e della categoria;
- b) rappresentare la categoria dei dirigenti industriali e dei quadri identificati all’art. 5 del presente Statuto nei confronti di tutte le istituzioni , autorità, enti pubblici e privati del Paese; di difenderne gli interessi in campo sindacale, previdenziale e dell’assistenza sanitaria, nonché di promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
- c) difendere e tutelare gli interessi generali e particolari dei Soci rappresentandoli nelle trattative per la stipulazione di contratti collettivi di lavoro riguardanti la categoria o i vari settori di essa;
- d) consigliare ed assistere, anche giuridicamente, i singoli Soci nelle loro controversie individuali e collettive che eventualmente sorgessero durante ed in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- e) curare l’assistenza morale e compatibilmente coi mezzi di cui dispone, quella materiale dei Soci;
- f) promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione fra i Soci, qualsiasi iniziativa di carattere tecnico e culturale tendente alla valorizzazione ed al perfezionamento della produzione industriale, nonché lo studio e la risoluzione di problemi di comune interesse per i Soci.

## Art.4

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

# SOCI

## Art.5

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, tutti coloro che, in Aziende industriali o esercenti servizi, direttamente interessanti l’industria, rivestono o hanno rivestito la qualifica di

dirigente di azienda o di quadro ai sensi dell'art.2095 Cod.Civ. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, i quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come "quadri apicali")

E' causa di non iscrivibilità all'Associazione l'essere iscritto ad altri sindacati di lavoratori subordinati o comunque svolgere attività contrarie agli scopi dell'Associazione stessa.

### **Art.6**

Per l'ammissione a Socio il dirigente o il quadro apicale deve presentare domanda per iscritto all'Associazione allegando la documentazione relativa al suo rapporto di lavoro ed alle funzioni che svolge nell'azienda.

### **Art.7**

Sulla ammissione a Socio di cui al precedente art.6 e sull'accoglimento della domanda di cui all'ultimo comma del successivo art.9, decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

### **Art.8**

L'iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per il periodo di un anno solare e l'impegno si rinnova tacitamente di anno in anno se non vengono rassegnate le dimissioni, entro il 30 settembre, a mezzo di lettera raccomandata.

Le iscrizioni ad anno iniziato sono impegnative per il Socio fino alla fine dell'anno solare successivo ed il pagamento dei contributi decorre dal mese in cui viene accettata la richiesta di ammissione. Il Socio è tenuto a pagare, "una tantum", una tassa d'iscrizione ed un contributo associativo annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

I contributi associativi non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di fondo comune.

Il contributo associativo non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente non crea quote di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

### **Art.9**

La qualità di Socio si perde :

- a) per dimissioni, le quali non esonerano però il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente;
- b) per la perdita della qualifica di dirigente o quadro apicale, fatto salvo quanto stabilito all'ultimo comma;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari;
- d) per morosità accertata dal Consiglio Direttivo.
- e) per decesso

Il Socio che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, a propria domanda, continuare a rimanere iscritto all'Associazione stessa, sempre che non svolga attività lavorativa subordinata con altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro apicale, con quanto espresso all'art.5, primo comma, dello Statuto.

# ORGANI DEL ASSOCIAZIONE

## Art.10

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) il Collegio dei Probiviri

Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b), d), e) dovranno essere composti per almeno il 70% da dirigenti mentre ai quadri apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di quadri apicali iscritti all'Associazione

## Art.11

L'Assemblea dell'Associazione è costituita da tutti i Soci dell'Associazione stessa in regola con il versamento dei contributi al 31 dicembre dell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

In essa ogni Socio ha diritto ad un solo voto; potrà però farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio comunque non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

## Art.12

Compiti dell'Assemblea:

- a) dare direttive generali e deliberare sulle questioni di particolare importanza riguardanti l'attività dell'associazione nel quadro dello statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali - FEDERMANAGER
- b) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- f) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- g) determinare la misura dei contributi associativi che, per i pensionati dirigenti non più in servizio attivo e per i quadri apicali, possono essere ridotti;
- h) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- i) deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione.

## Art.13

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno entro il 1° semestre per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere f) e g) dell'articolo precedente.

E' convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo creda opportuno o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci dell'Associazione.

## Art.14

L'Assemblea è valida, fatta eccezione per le delibere straordinarie, con la presenza, in prima

convocazione, della metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può essere indetta anche nella stessa giornata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Fermo quanto stabilito al successivo comma, per la validità delle deliberazioni che comportano modifiche statutarie, è necessario l'intervento di almeno la metà più uno degli associati, in prima convocazione, e di almeno il 25% degli associati, in seconda convocazione.

Per il raggiungimento del quorum, in prima ed in seconda convocazione, si considerano intervenuti anche gli iscritti rappresentati per delega. In entrambi i casi è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. È ammessa, in via alternativa, la facoltà di ricorrere al "referendum", fermo restando la necessità della partecipazione di almeno il 25% degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei quadri apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri stabiliti al successivo comma.

Ai quadri apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di quadri apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei quadri apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.

## PRESIDENTE

### Art.15

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che di fronte ai terzi, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dai competenti organi sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente può essere revocato a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo e col voto favorevole di due terzi dei membri in carica, nei seguenti casi :

- a) mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e le direttive del Consiglio.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art.16

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) Soci ripartiti tra dirigenti e quadri apicali nella misura stabilita dall'art. 10.

Il numero di dirigenti in quiescenza non potrà rappresentare più del 40% dei Consiglieri dirigenti mentre i Consiglieri quadri apicali dovranno essere tutti in servizio.

Il Consiglio è eletto , attenendosi alle seguenti inderogabili norme:

- a) votazione a schede segrete;

- b) lista unica di candidati in ordine alfabetico;
- c) possono presentarsi come candidati tutti i Soci, in regola con i versamenti associativi;
- d) non potranno risultare eletti più di 3 (tre) membri appartenenti alla stessa azienda;
- e) alle operazioni e incombenze elettorali provvede la Commissione Elettorale nominata dal Presidente.

### **Art.17**

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove, attua le iniziative e delibera i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti dal presente Statuto;
- c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- d) elegge, tra i propri membri, un Vice Presidente. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere entrambi dirigenti pensionati, non più in servizio attivo;
- e) nomina, fra i propri membri, il Tesoriere;
- f) approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- g) designa i delegati alle Assemblee ordinaria e straordinaria di Federmanager;
- h) designa i rappresentanti dell'Associazione nell'Unione Regionale Dirigenti Aziende Industriali della Lombardia;
- i) designa i rappresentanti dell'Associazione in Enti pubblici o privati, Istituti o Organizzazioni aventi carattere o interesse provinciale o regionale ecc. a cui l'Associazione partecipa;
- j) provvede all'assunzione e/o nomina del Segretario e ne regola il rapporto;
- k) esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte di questa.

Per le elezioni di cui alle precedenti lettere d), e), g), h) è obbligatorio il ricorso allo scrutinio segreto.

### **Art.18**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi. Le riunioni sono valide quando intervengono almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

A parità di voti prevale la parte alla quale accede il voto di chi presiede.

Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso di un Consigliere la sostituzione avverrà con l'Associato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti al Consiglio nelle votazioni precedenti rispettando peraltro la proporzione e le limitazioni di cui al precedente art.16.

In caso di parità di voti, subentrerà il più anziano di iscrizione associativa.

## **SEGRETARIO**

### **Art.19**

Il Segretario, nominato anche al di fuori degli associati, esplica la propria attività alle dirette dipendenze del Presidente.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione dei programmi e la realizzazione

degli obiettivi fissati dagli organi deliberanti.

Predisporre ogni adempimento necessario al buon funzionamento degli organi sociali.

Dirige e coordina i servizi dell'Associazione e propone altresì al Presidente ogni provvedimento relativo al personale cui sovrintende.

Partecipa alle trattative sindacali e interviene, anche in giudizio, nelle controversie collettive e individuali di lavoro.

Assiste, senza voto deliberativo, alle adunanze assembleari e alle riunioni di tutti gli organi sociali, curando la compilazione dei relativi verbali.

## TESORIERE

### Art.20

Il Tesoriere è responsabile congiuntamente con il Presidente degli atti di gestione economica e finanziaria dell'Associazione in conformità alle deliberazioni del Consiglio.

Congiuntamente con il Presidente o con altro Consigliere a ciò delegato dal Presidente, firma gli ordinativi di incasso e quelli di pagamento

## REVISORI DEI CONTI

### Art.21

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti effettivi ed un supplente col compito di sorvegliare la gestione amministrativa dell'Associazione eseguendo frequenti verifiche di cassa e contabili.

I Revisori dei Conti devono inoltre riscontrare l'esattezza del bilancio consuntivo e controfirmarlo.

I Revisori dei Conti sono eletti per voto diretto dei Soci contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Sono proclamati membri effettivi i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplente il successivo in graduatoria.

I componenti effettivi nominano al proprio interno, per non più di un mandato consecutivo, il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Revisore effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

Quale Revisore supplente subentra automaticamente il primo non eletto nell'ultima elezione. In caso di parità di voti, si terrà conto della maggiore anzianità associativa.

I Revisori effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio

Direttivo senza voto deliberativo.



# COLLEGIO DEI PROVIBIRI

## Art.22

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 1 supplente eletti per voto diretto dei Soci, contestualmente e con la stessa procedura dei Consiglieri.

Sono proclamati membri effettivi i 3 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e supplente il primo successivo in graduatoria.

I componenti effettivi nominano al proprio interno il Presidente del Collegio.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Proboviro effettivo, gli subentra il supplente primo in graduatoria.

I Probiviri effettivi possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

Il Collegio agisce sulla base dei ricorsi dei Soci ed ha il compito :

- di dirimere le controversie personali tra i Soci;
- di decidere sulle impugnative riguardanti la legittimità statutaria delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- di decidere sul ricorso del Socio ai sensi del successivo art.26.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Il Collegio è autonomo e indipendente e il suo operato è insindacabile.

# PATRIMONIO SOCIALE - BILANCI

## Art.23

L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare. Entro quattro mesi dalla data di chiusura, il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario.

# SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

## Art.24

L'Associazione può essere sciolta per volontà dei Soci e per disposizione legislativa.

Nel primo caso, la deliberazione dell'Assemblea è valida se presa con l'intervento dei due terzi e col voto favorevole della metà più uno dei Soci iscritti.

La deliberazione di scioglimento disciplina anche la destinazione del patrimonio sociale.

Nel secondo caso, se l'Associazione conserva le disponibilità del patrimonio sociale, i Soci si pronunciano sulla sua destinazione con le norme stabilite dal secondo comma del presente articolo riuniti in Assemblea se ciò è possibile o altrimenti a mezzo di "referendum" scritto.

All'Assemblea è demandata eventualmente anche la nomina di uno o più liquidatori.

## SANZIONI DISCIPLINARI

### Art.25

Le sanzioni disciplinari che possono essere prese a carico dei Soci

sono :

- a) la censura;
- b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale;
- c) la espulsione dall'Associazione.

### Art.26

Il Presidente può applicare la censura al Socio, qualora questi non ottemperi, con la dovuta diligenza, agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione temporanea del Socio da ogni attività sociale, nel caso in cui questi sia colpevole di recidiva delle mancanze che dettero motivo a precedenti censure o sospensioni o abbia commesso atti o mancanze che rechino nocimento al prestigio ed agli interessi materiali o morali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la espulsione del Socio, per gravi ed eccezionali motivi che rendano incompatibile la sua partecipazione all'Associazione.

Contro il provvedimento di espulsione, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

La decisione del Collegio è inappellabile.

## INCOMPATIBILITÀ' E DURATA DELLE CARICHE

### Art.27

Ogni carica negli organi individuali o collegiale dell'Associazione è incompatibile con:

- a) ricoprire cariche di carattere sindacale in organizzazioni imprenditoriali;
- b) ricoprire cariche o incarichi in azienda o all'esterno con funzione di controparte datoriale dei dirigenti e quadri apicali.

A tali effetti gli Ordini/Collegi ed Associazioni professionali non sono considerate organizzazioni sindacali.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri degli organi collegiali decadono per il mandato in corso, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive o che, comunque, nel corso dell'anno tota-

lizzino più di cinque assenze, senza giustificato motivo.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.28**

Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'Associazione sono gratuite.

I Soci che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri in sostituzione o in aggiunta di altri Soci che, per qualsiasi motivo, non

hanno portato a compimento il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero rimaste le persone sostituite.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme dello Statuto della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali - Federmanager nonché alle norme di legge.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art.29**

Le disposizioni di cui agli artt. 10/22, "Organi dell'Associazione", si applicano a decorrere dal primo rinnovo delle cariche sociali, successivo alla data di approvazione, delle modifiche statutarie, da parte dell'assemblea.

Le restanti disposizioni a partire dal mese successivo alla data di approvazione delle modifiche statutarie.



**ASSOCIAZIONE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI  
DELLA PROVINCIA DI CREMONA**  
26100 CREMONA — Via Palestro 66  
Tel.: 0372/535411 — Fax: 0372/457934